



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 169/2022

Oggetto: Razionalizzazione periodica al 31/12/2021 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **sei** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:36**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro		X	Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca		X	Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Loredana	X		Sirigu Salvatore	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Loi Stefania	X		Ticca Umberto	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 32 - assenti: 3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Edoardo Tocco
con l'assistenza del Segretario Generale Gianantonio Sau

Risultano presenti gli Assessori: Guarracino Alessandro, Sorgia Alessandro, Angius Giorgio, Adamo Marina, Landucci Fioremma, Mereu Alessio, Deidda Gabriella, Picciau Maria Dolores.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'articolo 20 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 (di seguito, per brevità, T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento *"...un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."*;
- il comma 2 del succitato articolo 20 dispone che *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro¹;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*
- l'articolo 4 del T.U.S.P., rubricato *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*, dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, nei suddetti limiti, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle sotto indicate attività:
 - a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

¹ Soglia ridotta a cinquecentomila euro dall'articolo 26, comma 12 quinquies, del T.U.S.P. fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

- che a tale obbligo sono tenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del T.U.S.P., le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 (cosiddetto perimetro soggettivo), i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di sistema portuale;

considerato che i Comuni sono, naturalmente, ricompresi nella definizione di amministrazione pubblica contenuta nel succitato D.Lgs 165/2001;

precisato che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo) e che, in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del T.U.S.P., una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente;
- rientrano, pertanto, fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società od in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);
- con riferimento al controllo congiunto, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più Enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la Conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare;

considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23/12/2014, con atto del Sindaco n. 76.642 del 31/03/2015 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n. 24 del 05/05/2015), fu approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione i cui risultati ottenuti furono riportati nel provvedimento del Sindaco n. 74.216 del 31/03/2016 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n.35 del 13/04/2016);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 07/11/2017 è stata effettuata, in base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 18/12/2018 è stata approvata la "Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 17/12/2019 è stata approvata la *“Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016”*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.166 del 22/12/2020 è stata approvata la *“Revisione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016”*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.183 del 04/12/2021 è stata approvata la *“Razionalizzazione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016”*.
- le Deliberazioni di cui ai punti precedenti sono state comunicate, telematicamente, in ossequio alla normativa vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

rilevato che:

- la *“Ricognizione straordinaria”* e la *“Revisione periodica al 31.12.2017”* precedentemente richiamate avevano previsto le seguenti azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle seguenti società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l.;
- Multiservizi S.r.l. in liquidazione (società in house del Comune di Cagliari).

fusione/incorporazione della seguente società:

- Technomobility S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite CTM S.p.a. che deteneva il 100% del Capitale Sociale);
- le azioni previste nelle citate ricognizioni straordinaria e al 31/12/2017 sono state attivate e hanno condotto ai seguenti risultati, evidenziati nella Relazione sull'attuazione di cui all'Allegato B:

liquidazione delle seguenti società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l.: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione e nominando il liquidatore. La liquidazione è ancora in corso;
- Multiservizi S.r.l.: la liquidazione si è chiusa e in data 5/01/2017 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese;

fusione/incorporazione delle seguenti società:

- Tecnomobility S.r.l.: in data 13/12/2016 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella Società CTM S.p.a.;
- Le razionalizzazioni periodiche al 31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020 non hanno individuato nuove e ulteriori azioni rispetto a quelle sopra previste dalla ricognizione straordinaria e dalla razionalizzazione periodica al 31/12/2017;

dato atto, ai fini della verifica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. relativa all'annualità 2021, che l'analisi deve essere effettuata tenendo conto del quadro delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31/12/2021 dal Comune di Cagliari come rappresentate nella seguente tabella:

PARTECIPAZIONI DIRETTE					
	Abbaona S.p.a.	CTM S.p.a.	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) (Ente pubblico economico e Consorzio di Enti locali (Articolo 31 del T.U.EE.LL.))
	6,31%	67,50%	34,01%	69,57%	30,00%
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 27,29%)			Tecnocasic S.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 100%)
	Nessuna	Parkar S.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 100%)	Nessuna	Nessuna	Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 50,00%)
					Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari in liquidazione (C.RE.A.) (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 7,70%)

preso atto degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" del 20/11/2019 emanati dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti dai quali emerge che la nozione di Organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del T.U.EE.LL. i quali dovranno, conseguentemente, procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

dato atto, pertanto, che le società partecipate tramite il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere inserite nella presente Deliberazione in quanto il CACIP stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento e che, quindi, oggetto del presente atto sono le seguenti Società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2020:

direttamente partecipate:

- Abbaona S.p.a. – quota di partecipazione 6,31%;
- Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a) – quota di partecipazione 67,50%;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. – quota di partecipazione diretta 34,01%;
- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione – quota di partecipazione 69,57%.

indirettamente partecipate tramite CTM S.p.A.:

- Parkar S.r.l. – quota di partecipazione della Società tramite 100%;
- ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l – quota di partecipazione della Società tramite 27,29%.

tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed è stato esposto nella Relazione tecnica (Allegato A);

rilevato che, come emerge dalla medesima Relazione tecnica, non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;

atteso che l'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che la ricognizione periodica annuale in oggetto deve essere accompagnata anche da una Relazione sull'attuazione del piano approvato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

ricordato che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 148 del 24/11/2020, nell'introdurre nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022 l'obiettivo strategico *“un nuovo modello di gestione dei parcheggi”* e due correlati obiettivi operativi (*“una società in house quale efficace strumento di gestione dei parcheggi”* e *“affidamento in house della gestione dei parcheggi”*), ha dato mandato alla Giunta Comunale e ai Servizi competenti di attivare le procedure volte alla verifica delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'acquisizione della partecipazione diretta del Comune di Cagliari nella Società Parkar S.r.l.;

dato atto che il suddetto obiettivo strategico ed i due correlati obiettivi operativi sono stati confermati anche nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 19/01/2021 e nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 01/03/2022;

atteso che le relative azioni sono ancora in corso di attuazione, in particolare per le determinazioni da adottare alla luce della recente adozione della Legge n. 218 del 05/08/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), la quale delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali economici, prevedendo, in particolare, per quanto qui di interesse, *“...una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione”*².

visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera e), che riserva alla competenza del Consiglio comunale la *“...partecipazione dell'ente locale a società di capitali...”*;
- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, rubricato *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;*
- il T.U.S.P. e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 20, che prevede che *“i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di*

² Cfr, Legge n. 218 del 05/08/2022, articolo 8, comma 2, lettera g).

conversione n.114 del 11/08/2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e controlli, Peg e Performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, dalla Dirigente del Servizio Programmazione e controlli, Peg e performance Dott.ssa Maria Franca Urru, rilasciato nell'esercizio delle proprie competenze di cui all'articolo 153 del T.U.EE.LL., come indicate nel funzionigramma allegato alla macrostruttura comunale;

acquisito, in data 23.11.2022, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in data 06.12.2022, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 27, assenti 8 (Balletto, Benucci, Cugusi, Ghirra, Massa, Maxia, Piras Andrea, Puddu), votanti 18, favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti 9 (Andreozzi, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Mulas, Polo, Portoghese, Soru);

delibera

1) di approvare la razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del T.U.S.P. di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2021, come esposta nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e dalla quale emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione.

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Società partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Abbanoa S.p.A.	6,31%	Mantenimento
Consorzio Trasporti e Mobilità S.p.a. (C.T.M. S.p.a.)	67,50%	Mantenimento
ITS Citta Metropolitana S.c.a.r.l.	34,01%	Mantenimento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57%	Liquidazione in corso

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Società partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Parkar S.r.l.	tramite CTM S.p.a. che ne detiene il 100%	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S. c.a.r.l.	tramite C.T.M. S.p.a. che ne detiene il 27,29%	Mantenimento

- 2) di approvare la Relazione sull'attuazione della Ricognizione straordinaria e della Revisione periodica degli esercizi precedenti (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dove si dà atto della seguente situazione:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
Società partecipata	Esito della rilevazione
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	In liquidazione Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso.
Multiservizi S.rl in liquidazione	Cancellata La società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05/01/2017 e la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Technomobility S.r.l.	Cancellata In data 13/12/2016 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società CTM S.p.A..
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione	Cancellata Società in liquidazione dal 05/05/2017. . il 26/09/2018 (protocollo n.404796/2018) è stata richiesta alla Camera di Commercio di Milano la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio, cancellazione avvenuta il 14 ottobre 2019.

- 3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) di trasmettere la presente Deliberazione a tutti gli Organismi partecipati dal Comune di Cagliari considerati nel Piano ed ai rappresentanti del Comune in essi;
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione, mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014 e . con le modalità ex D.M. 25/01/2015;
- 6) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 3, T.U.S.P..

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 28, assenti 7 (Balletto, Benucci, Ghirra, Marcello, Massa, Piras Andrea, Puddu), votanti 28, favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio
Edoardo Tocco

**REVISIONE PERIODICA AL 31/12/2021
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI
(articolo 2to Legislativo n.175 del 19/08/2016)**

RELAZIONE TECNICA

INDICE

PREMESSE

Le disposizioni del Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica	pag.	2
Il ruolo della Corte dei Conti e del Ministero Economia e Finanza	pag.	5
La ricognizione straordinaria e la razionalizzazione periodica nel Comune di Cagliari	pag.	6

SEZIONE 1 – SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

1.1. Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cagliari al 31 dicembre 2021	pag.	7
1.2. Rappresentazione grafica	pag.	8

SEZIONE 2 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

2.1. Quadro di sintesi delle partecipazioni e delle azioni programmate	pag.	9
--	------	---

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

3.1. Le Società partecipate direttamente	pag.	10
Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	pag.	10
ITS Città Metropolitana di Cagliari S.c.a.r.l.	pag.	13
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	pag.	16
Abbanoa S.p.a.	pag.	18
3.2. Le Società partecipate indirettamente	pag.	19
ITS Città Metropolitana di Cagliari S.c.a.r.l.	pag.	19
Parker S.r.l.	pag.	20

SEZIONE 4 – LE PARTECIPAZIONI NON RIENTRANTI NELLA RICOGNIZIONE PERIODICA

4.1. Le partecipazioni societarie indirette	pag.	22
4.2. Le partecipazioni non societarie	pag.	23

CONCLUSIONI	pag.	24
--------------------	------	----

PREMESSE

Le disposizioni normative del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica

Il ruolo e le funzioni delle società a partecipazione pubblica sono stati, nel corso del tempo, oggetto di numerosi interventi legislativi anche al fine di ridurre la diffusione in modo sistematico e permanente in ragione delle ricorrenti criticità del fenomeno partecipativo, sia dal punto di vista dei riflessi negativi sugli equilibri dei bilanci pubblici, sia dell'incertezza sui reciproci rapporti di debito/credito e sia sulla loro predisposizione alla generazione di contenziosi di varia natura. Al fine di superare tali criticità, nonché la frammentarietà del quadro normativo attraverso la realizzazione di un disegno organico della materia, è stato emanato il Decreto Legislativo n.175 del 19/08/2016 (come integrato e corretto dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017), recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica¹.

Il T.U.S.P., oltre alla necessità di *"sistematizzare"* le svariate disposizioni normative già vigenti, ha trovato la sua genesi anche nella esigenza di promozione e di protezione dei principi generali della concorrenza, della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

In tale quadro generale, sono stati definiti i presupposti, le condizioni e le finalità conformi all'ordinamento giuridico che consentono la costituzione, il mantenimento delle società pubbliche e, più in generale, degli organismi partecipati. Alla definizione di tali presupposti è stato connaturato un processo obbligatorio che prevede la ricognizione delle partecipazioni possedute, la verifica della permanenza delle motivazioni di pubblico interesse che le giustificano e la necessità di provvedere alla loro fusione, soppressione, cessione o liquidazione, in ragione del venir meno delle finalità istituzionali o di pubblico interesse o di generazione di ingenti costi a carico della finanza pubblica. Come ha evidenziato la Corte dei Conti², *"...la crescita incontrollata delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette) in passato favorita dal presupposto che gli strumenti di diritto privato potessero garantire maggiore efficienza – ha necessitato di ripensamenti legislativi per arginarne gli abusi, mediante norme poi riordinate nel d.lgs. n. 175/2016"*.

Il processo ricognitivo si è delineato *ab origine* sulla base di un duplice meccanismo riorganizzativo delle partecipazioni: uno straordinario, entro il termine del 30/09/2017 con riferimento alle partecipazioni detenute al 23/09/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), e un altro periodico, con cadenza annuale.

A tale obbligo sono assoggettate le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.165 del 30/03/2001³, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).

¹ Di seguito, per brevità, T.U.S.P.

² Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEAUT/2018/FRG.

³ Rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed al Ministero Economia e Finanze, Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P., attraverso l'applicativo telematico messo a disposizione dal Dipartimento del Tesoro. La razionalizzazione periodica costituisce per gli Enti territoriali aggiornamento della revisione straordinaria e del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della Legge di stabilità 2015. Essa si concretizza nell'adozione *"...di un provvedimento amministrativo, necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti, ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione al riscontro dei suddetti presupposti o a seguito di scelta discrezionale dell'Ente"*⁴, ed è finalizzata ad accrescere il livello di responsabilizzazione del socio pubblico e a porre un freno agli effetti negativi sugli equilibri di bilancio determinati dai deficit gestionali riscontrati in molte società partecipate.

Resta indubbio l'orientamento normativo e giurisprudenziale che affida, preliminarmente, all'autonomia ed alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria⁵. Tuttavia, tale discrezionalità non può riguardare la scelta circa l'adozione o meno del piano di razionalizzazione, ma si esplica pienamente in relazione al suo contenuto, al procedimento e alla forma⁶. Si deve sottolineare, quindi, l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (anche di quelle di minima entità e delle partecipazioni in Società *"quote"*) e la sua necessità anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

Il processo ricognitivo necessita, pertanto, della specificazione della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'Ente – cosiddetto vincolo di scopo pubblico - e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4) e dell'esplicitazione della ricorrenza o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti, che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi partecipati, presenza di perdite reiterate nel quinquennio, necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione).

In definitiva, il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. L'atto di ricognizione, quindi, oltre a costituire un adempimento per l'Ente (la cui omissione è sanzionabile amministrativamente ed è foriera di danno erariale e di perdita dei diritti sociali nei confronti

⁴ Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 48/2021/VSGO.

⁵ Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 29/2019/FRG: *"...le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità"*.

⁶ Cfr. Tar Liguria, sez. II, n. 334 del 04/04/2016.

delle società), rappresenta l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, secondo le disposizioni del Codice Civile e delle regole di buona amministrazione.

Il ruolo della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia e Finanze

La ricognizione periodica è uno degli strumenti che il T.U.S.P. prevede con l'intento di rafforzare i controlli sugli equilibri di bilancio degli Enti territoriali effettuati dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (considerando, in tal modo, il "Gruppo Ente territoriale" nel suo complesso). L'invio alla Corte dei Conti del provvedimento di ricognizione è stato, inoltre, inteso come l'attribuzione alla magistratura contabile di una forma di controllo successivo di legittimità, senza, tuttavia, alcuna specificazione sugli effetti di un accertamento di non conformità, se non, in caso di esito negativo del controllo, l'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate e di stimolo all'adozione delle misure correttive, fermo restando che la mancata attuazione degli obblighi di legge in materia può condurre, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa⁷.

In relazione a tali aspetti, si colloca la previsione della comunicazione alla Corte dei Conti delle principali scelte organizzative e gestionali inerenti alle società pubbliche, tra le quali (per quanto di interesse delle Amministrazioni comunali):

- la costituzione di nuove società (articolo 5 del T.U.S.P.);
- l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (articolo 8 del T.U.S.P.);
- la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (articoli 20 e 24 del T.U.S.P.);
- gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. "soccorso finanziario" da parte degli Enti (articolo 14, comma 5, del T.U.S.P.).

L'articolo 15 del T.U.S.P. ha, poi, previsto l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di una struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico. Essa svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, emanando indicazioni e orientamenti in materia di applicazione del T.U.S.P. e attività di monitoraggio e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e, in particolare, con riferimento ai processi di riduzione e di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Con riferimento alle rilevazioni in oggetto, il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno fornito, in data 20 novembre 2019, *gli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"*⁸.

Infine, con protocollo d'intesa siglato in data 10/05/2021, il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno previsto di assicurare la condivisione dei dati e l'interscambio delle informazioni raccolte attraverso la banca dati

⁷ Cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, relazione sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei Conti - novembre 2020.

⁸ Non risultano essere stati emanati successivi atti di indirizzo.

“Partecipazioni”, l’uniforme applicazione delle disposizioni e forme armonizzate di comunicazione, ponendo così le basi per una semplificazione e riduzione degli adempimenti comunicativi attualmente oggetto di plurimi adempimenti.

La ricognizione straordinaria e la revisione periodica nel Comune di Cagliari

In attuazione delle disposizioni normative in precedenza richiamate, con deliberazione del Consiglio Comunale n.161 del 07/11/2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Cagliari alla data del 23/09/2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del T.U.S.P.. Come previsto dalla normativa, in data 10/11/2017, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n.90 del 24/06/2014 (trasmissione tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>), è stato comunicato al Ministero dell’Economia e Finanza l’esito della ricognizione. Nella stessa data si è provveduto all’invio della Deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti “*revisioni periodiche*” annuali:

- *Revisione periodica al 31.12.2017* – approvata con deliberazione n.186 del 18/12/2018;
- *Revisione periodica al 31.12.2018* – approvata con deliberazione n.121 del 17/12/2019;
- *Revisione periodica al 31.12.2019* - approvata con deliberazione n.166 del 22/12/2020;
- *Revisione periodica al 31.12.2020* - approvata con deliberazione n.183 del 14/12/2021.

Nessuna delle revisioni sopra elencate ha individuato ulteriori misure di razionalizzazione rispetto a quelle indicate nella ricognizione straordinaria di cui alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 07/11/2017.

Le suddette deliberazioni consiliari sono state regolarmente comunicate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e Finanza.

SEZIONE 1- SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

1.1 Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cagliari al 31 dicembre 2021


Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (cosiddetto perimetro soggettivo). Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente. Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società od in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

I già citati "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emanati il 20/11/2019 dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti precisano che "la nozione di Organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute". Pertanto, tenuto conto che le società partecipate indirettamente dal Comune di Cagliari tramite il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere considerate nel presente provvedimento in quanto il CACIP stesso deve provvedere a adottare un autonomo atto di razionalizzazione, oggetto del presente atto sono le sole seguenti società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2021:

Ragione sociale/ Denominazione	Partecipazione Diretta	Partecipazione Indiretta	Oggetto Sociale
Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	67,50%		Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.)
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	34,01%	18,42% tramite CTM S.p.a. che detiene il 27,29	Realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari"
Parkar S.r.l.		67,50% tramite CTM S.p.a. che ne detiene il 100%	Gestione parcheggi ed attività collegate al T.P.L.
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57%		Promozione e sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico, svolgimento manifestazioni equestri.
Abbanoa S.p.A.	6,31%		Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



SEZIONE 2 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

2.1 Quadro di sintesi delle partecipazioni e delle azioni programmate

Partecipazioni dirette

Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Oggetto sociale	Esito ricognizione
Consorzio e Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	00142750926	67,50%	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	03074540927	34,01%	Società consortile in house per la gestione dei sistemi di infomobilità dell'area vasta	Mantenimento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	80011290923	69,57%	Promozione e allevamento del cavallo sardo e dello sport ippico in Sardegna	Scioglimento (piano di razionalizzazione 2016)
Abbanoa S.p.a.	02934390929	6,31%	Gestione del servizio idrico integrato	mantenimento

Partecipazioni indirette

Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione detenuta dalla Tramite	Oggetto sociale	Esito ricognizione
Parkar S.r.l.	02448800926	100%	Gestione e custodia dei parcheggi	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	03074540927	27,29%	Società consortile in house per la gestione dei sistemi di infomobilità dell'area vasta	Mantenimento

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

3.1 Società partecipate direttamente⁹



CTM spa CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITA' (CTM S.p.a.)

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	00142750926
Sede legale	Cagliari
Stato della Società	In attività
Società quotata	no
Settore di attività	Il principale oggetto sociale è costituito dalla realizzazione, gestione ed esercizio di servizi nel settore del trasporto pubblico locale (codice ATECO 493100)
Capitale sociale	€ 24.529.000,00 interamente versato
Enti soci	Comune di Cagliari: 67,50% Città Metropolitana di Cagliari: 25,00% Comune di Quartu Sant'Elena: 7,50%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2021: n. 773 di cui con contratto a tempo indeterminato n. 771 e con contratto a tempo determinato n. 2.
	Costo complessivo personale € 33.622.477,00
Numero componenti dell'organo di amministrazione	n. 5 - di cui nominati dal Comune di Cagliari n. 3
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 97.730,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Compenso complessivo € 45.808,00
Fatturato della società triennio 2019/2021	2019: € 64.487.901,00 di cui per contributi in conto esercizio € 7.342.939 2020: € 60.270.530,00 di cui per contributi in conto esercizio € 9.334.815 2021: € 59.231.715,00 di cui per contributi in conto esercizio € 8.825.762
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2017/2021	2017: € 494.779 2018: € 1.463.636 2019: € 2.179.124 2020: € 1.632.043 2021: € 379.305
Patrimonio netto nel quinquennio 2017/2021	2017: € 49.160.892 2018: € 50.624.528 2019: € 52.803.652 2020: € 54.435.696 2021: € 54.814.998

⁹ I dati contabili delle società partecipate sono desunti dai bilanci al 31/12/2021

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	67,50%
Tipo di controllo	Controllo diretto solitario attraverso la maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea.
Tipologia di attività	L'attività prevalente della società è rappresentata dalla gestione ed esercizio di servizi nel settore del trasporto pubblico locale. Pertanto, l'attività è svolta in favore della collettività di riferimento. Il servizio di trasporto pubblico locale è affidato alla società per l'ambito di riferimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stipulato il contratto di servizio.

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione di misure delle misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
<i>a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4</i>	No	Il servizio è qualificabile come "Servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione del Trasporto Pubblico Locale in forza di contratto di servizio sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna.
<i>b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti</i>	No	La Società ha un numero medio di dipendenti (773 al 31 dicembre 2021) superiore al numero di Amministratori (cinque).
<i>c) Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;</i>	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente.
<i>d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ¹⁰</i>	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 61.330.049. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti emanate il 20/11/2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio. Questi ultimi sono rappresentati dai contributi per un importo medio nel triennio considerato pari a € 8.501.172. Questa voce accoglie i contributi in conto esercizio per il rimborso degli oneri derivanti dal rinnovo dei CCNL siglati negli anni 2003, 2004, 2006, 2009 e 2015.
<i>e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti</i>	No	La società non rientra in questa casistica in quanto: - si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale - negli ultimi cinque anni ha sempre registrato risultati positivi di gestione.
<i>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento</i>	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
<i>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.</i>	No	Non è possibile aggregare il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) ad altre società partecipate dal Comune di Cagliari, attesa la disomogeneità dei settori di operatività.

¹⁰ Si evidenzia che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Il mantenimento della partecipazione è giustificato in considerazione del " <i>Servizio di interesse generale</i> " svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a)) ed in funzione del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna fino al 31/12/2023.

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	03074540927
Sede legale	Cagliari
Stato della Società	In attività
Società quotata	No
Settore di attività	Altre attività connesse ai trasporti terrestri – codice ATECO H.52.21.9
Capitale sociale	€ 105.000,00
Compagine sociale	Comune di Cagliari 34,01% CTM Spa 27,29% Comune di Quartu Sant'Elena 15,19% Comune di Selargius 5,61% Città Metropolitana di Cagliari 4,76% Comune di Monserrato 4,59% Comune di Elmas 3,46% Comune di Assemini 2,85% Comune di Decimomannu 2,24%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2020: n. 5
	Costo complessivo personale € 170.691
Numero componenti dell'organo di amministrazione	n. 1
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 9.600,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 12.000,00
Fatturato della società triennio 2019/2021 ¹¹	2019: € 2.961.674 di cui per contributi in conto esercizio € 173.428 e quota di contributi in conto impianti correlati alle quote di ammortamento imputate all'esercizio per € 1.943.785; 2020: € 2.851.404 di cui per contributi in conto esercizio € 211.225,21 e quota di contributi in conto impianti correlati alle quote di ammortamento imputate all'esercizio per € 1.957.729. 2021: € 2.038.242 di cui per contributi in conto esercizio € 271.021 e quota di contributi in conto impianti correlati alle quote di ammortamento imputate all'esercizio per € 1.061.297;
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2017/2021	2017: € 0,00 2018: € 0,00 2019: € 0,00 2020: € 0,00 2021: € 0,00
Patrimonio netto nel quinquennio 2017/2021	2017: € 102.992 2018: € 107.991 2019: € 107.992 2020: € 107.993 2021: € 107.993

¹¹ I dati sono calcolati tenendo conto della definizione di "fatturato" contenuta nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza unitamente alla Corte dei Conti nel novembre 2019.

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	34,01%
Quota di partecipazione indiretta	18,42% tramite CTM S.p.a. (pari al 67,50% della quota del 27,29% detenuta dalla società CTM S.p.a.)
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Tipologia di attività	ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l. è una società consortile e la sua attività è prevalentemente diretta a fornire servizi a favore di soci, quali "sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS", "sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e regolazione del trasporto pubblico e dei servizi correlati di informazione ai cittadini", "sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, monitoraggio e controllo del traffico, ivi compresa la regolazione semaforica".

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società ITS S.c.a.r.l. l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione di misure delle misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4	No	Il servizio prodotto dalla Società è qualificabile come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione di servizi telematici di ausilio al Trasporto Pubblico Locale ed ai servizi di Protezione civile e di Polizia locale.
b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti	No	La Società ha un numero medio di dipendenti (n. 5 al 31 dicembre 2021) superiore al numero di Amministratori (Amministratore unico).
c) Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente.
d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ¹²	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 2.617.107. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti emanate il 20/11/2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in c/esercizio.
e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	No	La società non rientra in questa casistica in quanto: - si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale - negli ultimi cinque anni ha sempre registrato risultati non negativi di gestione.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad	No	Per il tipo di attività svolta non appare possibile aggregare ITS Città

¹² Si evidenzia che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvare entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.

oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.

Metropolitana S.C.a.r.l. ad altra Società partecipata dal Comune.

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione del "Servizio di interesse generale" svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a).



SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	80011290923
Sede legale	Cagliari
Stato della Società	In liquidazione
Società quotata	No
Settore di attività	Altre attività sportive – codice ATECO R.93.19
Capitale sociale	€ 257.112
Compagine sociale	Comune di Cagliari 69,57% Camera di commercio di Cagliari 16,05% Agris Sardegna (Ente della Regione autonoma della Sardegna) 14,38%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2020: n. 1
	Costo complessivo personale € 31.038
Numero componenti dell'organo di amministrazione	n. 1 - Liquidatore
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 13.982,76
Numero dei componenti dell'organo di controllo	-
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	-
Fatturato della società triennio 2019/2021 ¹³	2019: € 212.379 di cui per contributi in conto esercizio € 99.458 2020: € 204.223 di cui per contributi in conto esercizio € 84.520 2021: € 148.399 di cui per contributi in conto esercizio € 46.803
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2017/2021	2017: € -130.016 2018: € -246.773 2019: € -112.101 2020: € -67.768 2021: € - 117.977
Patrimonio netto nel quinquennio 2017/2021	2017: € 894.366 2018: € 647.591 2019: € 535.492 2020: € 467.724 2021: € 349.746
Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	69,57%
Tipo di controllo	Controllo solitario attraverso la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.
Tipologia di attività	La società è in liquidazione – oggetto sociale <i>“promuovere l'allevamento e produzione del cavallo sardo e lo sport ippico in Sardegna, favorendo l'allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle</i>

¹³ I dati sono calcolati tenendo conto della definizione di “fatturato” contenuta nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza unitamente alla Corte dei Conti nel novembre 2019.

	<i>manifestazioni sportive”.</i>
--	----------------------------------

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

L'analisi dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del TUSP aveva già condotto il Consiglio Comunale a disporre la messa in liquidazione della Società. Infatti, con Deliberazione del Consiglio Comunale n°122 del 01 agosto 2017 ne è stato disposto lo scioglimento. In data 26 gennaio 2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. Alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., si ribadisce quanto già indicato nei piani precedenti e cioè che le attività svolte dalla Società non possono essere in alcun modo considerate *“strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali”* del Comune di Cagliari.

Decisione	Motivazione
Scioglimento	<p>Conferma delle motivazioni che hanno condotto alla decisione della messa in liquidazione della società in quanto non svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p>La tempistica per il completamento delle operazioni di liquidazione della società dipende da alcuni contenziosi le cui cause legali sono ancora in corso, nonché dal completamento della procedura di fallimento della società Turist S.r.l. in fallimento, nei confronti della quale la Società Ippica vanta un credito di € 190.295,38 ammesso dal Tribunale di Cagliari al passivo della procedura.</p> <p>La procedura di liquidazione, inoltre, appare particolarmente complessa con riferimento al compendio immobiliare di proprietà della società, in relazione alla sua valutazione e agli aspetti di natura fiscale connessi con la destinazione del medesimo compendio in esito alla chiusura della procedura di liquidazione.</p>



ABBANO S.p.a.

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	02934390929
Sede legale	Nuoro
Stato della Società	In attività
Società quotata	no
Settore di attività	Servizio idrico integrato - codice ATECO 360000
Capitale sociale	€ 281.275.415
Compagine sociale	Regione autonoma della Sardegna 70,94% Comune di Cagliari 6,31% Comune di Sassari 4,63 Comune di Nuoro 1,41% Altri Comuni 16,71% (quote inferiori a 1% per ciascun Comune)

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2020: n. 1170
	Costo complessivo personale € 50.842.991
Numero componenti dell'organo di amministrazione	n. 3
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 56.791
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Compenso complessivo € 87.500
Fatturato della società triennio 2019/2021 (voci A1 e A5 del conto economico)	2019: € 300.620.091 di cui per contributi in conto esercizio € 22.338 2020: € 293.939.358 di cui per contributi in conto esercizio € 375.870 2021: € 280.599.711 di cui per contributi in conto esercizio € 228.865
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2017/2021	2017: € 8.407.366 2018: € 4.875.489 2019: € 792.528 2020: € 5.048.499 2021: € 2.060.045
Patrimonio netto nel quinquennio 2017/2021	2017: € 391.382.083 2018: € 341.458.222 2019: € 342.250.750 2020: € 347.299.250 2021: € 349.359.295
Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	6,31%
Tipo di controllo	Controllo analogo svolto dall'autorità d'ambito EGAS
Tipologia di attività	La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico della Sardegna.

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società CTM S.p.a. l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione di misure delle misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
<i>a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4</i>	No	Il servizio è qualificabile come "Servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato.
<i>b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti</i>	No	Alla data del 31/12/2021 la Società ha un numero medio di dipendenti di 1.170 (1.300 al 31 dicembre 2020) superiore al numero di Amministratori (n. 3 Amministratori).
<i>c) Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;</i>	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente.
<i>d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ¹⁴</i>	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 291.719.720 Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti emanate il 20/11/2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio. Questi ultimi sono pari a € 209.024 (media del triennio)
<i>e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti</i>	No	La società non rientra in questa casistica in quanto si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale.
<i>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento</i>	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
<i>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.</i>	No	Non è possibile aggregare Abbanoa S.p.a. ad altre società partecipate dal Comune di Cagliari, attesa la disomogeneità dei settori di operatività.

Conclusioni

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Il mantenimento della partecipazione è giustificato in considerazione del "Servizio di interesse generale" svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a))

¹⁴ Si ricorda che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.

3.2 Società partecipate indirettamente

ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.a.r.l.

Società partecipata direttamente (cfr. pagg. 12-13-14) e indirettamente per il tramite del Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 27,29%. Si rinvia alle analisi di dettaglio contenute nel precedente paragrafo 3.1, pagine 12, 13 e 14.



PARKAR
BOSTA FACILE A CAGLIARI

PARKAR S.r.l.

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	02448800926
Sede legale	Cagliari
Stato della Società	In attività
Società quotata	no
Settore di attività	Principale oggetto sociale è costituito dalla gestione e custodia dei parcheggi a pagamento (codice ATECO 52.21.5)
Capitale sociale	€ 77.468
Società tramite	Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) 100%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2021: n. 49
	Costo complessivo personale € 1.506.773
Numero componenti dell'organo di amministrazione	n. 1 (Amministratore unico)
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 19.469
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Compenso complessivo € 12.000
Fatturato della società triennio 2019/2021	2019: € 2.737.797 2020: € 2.146.924 2021: € 2.779.343
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2017/2021	2017: € -156.982 2018: € 22.366 2019: € 260.653 2020: € 28.844 2021: € 193.502
Patrimonio netto nel quinquennio 2017/2021	2017: € 42.079 2018: € 99.834 2019: € 360.487 2020: € 389.331 2021: € 582.833

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione detenuta dalla società-tramite "CTM"	100%
Tipo di controllo	Controllo indiretto attraverso la società CTM S.p.a. nella quale il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea
Tipologia di attività	L'attività prevalente della società è rappresentata dalla gestione e custodia dei parcheggi. La società è affidataria della concessione della maggioranza dei parcheggi di superficie a pagamento presenti nel Comune di Cagliari.

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società Parkar S.p.a. l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione di misure delle misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4	No	Il servizio è qualificabile come "Servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento.
b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti	No	La Società ha un numero medio di dipendenti (49) al 31 dicembre 2021) superiore al numero di amministratori (Amministratore unico)
c) Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto da altre Società partecipate dall'Ente.
d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ¹⁵	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 2.554.688. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti emanate il 20/11/2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio. Nel triennio considerato, tra "gli altri ricavi" non sono stati rilevati contributi in conto esercizio.
e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	No	La società non rientra in questa casistica in quanto: - si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale - negli ultimi cinque anni ha sempre registrato risultati positivi di gestione, a eccezione dell'esercizio 2017 nel quale è stato registrato un risultato negativo di esercizio.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.	No	Non appare possibile aggregare Parkar ad altre società partecipate dal Comune di Cagliari

¹⁵ Si evidenzia che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Il mantenimento della partecipazione è giustificato in considerazione del "Servizio di interesse generale" svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a).

SEZIONE 4 – Le partecipazioni non rientranti nella ricognizione periodica

4.1 Partecipazioni societarie indirette

Come già evidenziato nella Sezione 1, i più volte richiamati *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanati il 20 novembre 2019, precisano che la nozione di Organismo *“tramite”* non comprende gli Enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all’articolo 31 del D.Lgs n.267 del 18 /08/2000 (T.U.E.L.) che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Pertanto, le società partecipate attraverso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere considerate nel presente atto, in quanto il CACIP stesso deve adottare un autonomo provvedimento.

Per completezza, nella tabella seguente sono elencate le partecipazioni indirette del Comune di Cagliari attraverso il CACIP:

Ragione Sociale/Denominazione	Partecipazione Indiretta (%)	Oggetto Sociale	Note
 Tecnocasic S.p.a	Tramite CACIP che ne detiene il 100%	Servizi ambientali	
Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.	Tramite CACIP che ne detiene il 50%	Gestione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari - Società inattiva	
Consorzio per Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini – Cagliari in liquidazione	Tramite CACIP che ne detiene il 7,70%	Attuazione, per conto e nell’interesse dei consorziati, dell’accordo di programma per la riqualificazione dei poli chimici regionali, con particolare riferimento all’area industriale di Cagliari	Iscrizione della liquidazione volontaria nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari in data 24 luglio 2019. Liquidazione ancora in corso

4.2 Partecipazioni non societarie

Nel presente provvedimento non verranno esaminate le seguenti partecipazioni del Comune di Cagliari in Organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria.

Ragione Sociale	Misura della partecipazione	Finalità	Natura giuridica dell'Ente
 <p>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)</p>	6,58%	Esercita le funzioni in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato quale Servizio pubblico di interesse generale	L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale. È dotato di autonomia IVA, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna come previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 4/02/2015.
 <p>Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius- Saline</p>	45,00%	Gestione del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline	Il Consorzio, istituito ai sensi dell'articolo 31 del T.U.EE.LL., è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.
 <p>TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE Fondazione Teatro Lirico di Cagliari</p>	40,00% ¹⁶	La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando spettacoli lirici, di balletto, concerti o comunque spettacoli musicali, la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività. Inoltre, promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale	Fondazione
 <p>Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)</p>	30,00%	Il Consorzio gestisce l'Area industriale di Cagliari che si articola su tre zone di agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch per un totale di circa 9.244 ettari	Istituito nel 1961, ai sensi dell'articolo 36 della Legge n. 317 del 05/10/ 1991, è un Ente pubblico economico riordinato con la Legge Regionale n. 10 del 25/10/2008 che ne ha disposto la trasformazione in Consorzio di Enti locali ai sensi dell'articolo 31 del T.U.EE.LL. operante ai sensi dell'articolo 114 ferma restando la natura di Ente pubblico economico.

¹⁶ Ai sensi del Principio Contabile applicato n°4/4, paragrafo 4.4 (Consolidamento dei Bilanci), concernente la predisposizione del Bilancio Consolidato, "se l'Ente partecipato è una Fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'Organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della Fondazione".

CONCLUSIONI

Il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagliari” presenta una struttura ed una composizione tale da non richiedere ulteriori azioni di razionalizzazione rispetto a quelle indicate ed a quelle già attuate negli anni scorsi.

In particolare, per quanto attiene le partecipazioni di natura societaria, i soggetti partecipati hanno oggetto sociale e svolgono attività rientranti nella definizione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. e soddisfano pienamente il requisito della rispondenza alle funzioni istituzionali dell'ente pubblico territoriale, ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 4. Ad esclusione della Società Ippica S.r.l., le altre società partecipate non hanno presentato situazioni economico-finanziarie e patrimoniali tali da poter provocare riflessi negativi sugli equilibri di bilancio dell'Ente. Relativamente alla Società Ippica, l'iter dello stato di liquidazione, per quanto già affermato in precedenza, è in corso di avanzamento compatibilmente con la risoluzione di contenziosi in essere, nonché dal completamento della procedura di fallimento della società Turist S.r.l. in fallimento (nei confronti della quale la Società Ippica vanta un credito di € 190.295,38 ammesso dal Tribunale di Cagliari al passivo della procedura); la procedura di liquidazione, inoltre, appare particolarmente complessa con riferimento al compendio immobiliare di proprietà della società, in relazione alla sua valutazione e agli aspetti di natura fiscale connessi con la destinazione del medesimo compendio in esito alla chiusura della procedura di liquidazione.

Analogamente, per quanto attiene le partecipazioni non societarie, si tratta di partecipazioni o previste da norme di legge regionale o di partecipazioni in enti aventi finalità comunque riconducibili a servizi di interesse generale, sulle quali l'Amministrazione comunale ha significativamente adeguato il proprio livello di responsabilizzazione con l'obiettivo di evitare eventuali ricadute negative sul proprio Bilancio e realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate nel rispetto delle normativa vigente.

Come già evidenziato anche nella relazione dei precedenti anni, con riferimento alle partecipazioni indirette, l'Ente ha esercitato le proprie prerogative di socio contribuendo alla razionalizzazione del sistema partecipativo attraverso un'azione di impulso alla fusione per incorporazione di una partecipata indiretta (la Technomobility S.r.l.). La società “tramite” partecipata direttamente, il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.), ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano ed in data 13/12/2016 la società Technomobility S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito della fusione per incorporazione nella Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.), in adempimento di quanto previsto nel piano di razionalizzazione 2015.

Con riferimento a tutte le partecipazioni, sono ancora attuali le medesime considerazioni già espresse nelle precedenti ricognizioni periodiche annuali in ordine alla complessità del quadro globale, soprattutto nei casi in cui la normativa regionale non è stata ancora del tutto completata, come nel caso del trasporto pubblico locale e nel caso del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP).

Tali difficoltà sono amplificate nelle partecipazioni indirette dove si riscontrano maggiori criticità nell'applicazione

delle norme, proprio in considerazione della natura indiretta della partecipazione, soprattutto quando la partecipazione principale, dalla quale discende la partecipazione indiretta, non è di controllo.

Questo quadro produce un gap informativo a svantaggio del Comune che ostacola una incisiva attività di controllo e di valutazione in ordine alla validità dei processi produttivi in relazione alla loro efficienza, efficacia ed economicità ed alla possibilità di definire il rapporto tra le risorse utilizzate/impegnate ed i risultati raggiunti. Con particolare riferimento alla società Abbanoa S.p.a., attuale Gestore Unico del servizio idrico integrato, sono ancora in itinere le procedure di attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 4/2015 che prevede la cessione ai comuni delle quote azionarie della società detenute dalla Regione Sardegna, al fine di mantenere in capo a quest'ultima esclusivamente una quota di partecipazione nella misura del 20% del capitale sociale. A conclusione delle relative procedure, l'Ente potrà disporre di una quota di partecipazione tale da poter consentire, anche attraverso l'adozione di patti di sindacato o di natura analoga, una maggiore incisività nell'azione di indirizzo e di impulso allo svolgimento sempre più efficace ed efficiente dell'azione aziendale.

**REVISIONE PERIODICA AL 31/12/2021
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI**

(articolo 20 del D.Lgs n. 175 del 19/08/ 2016 - T.U.S.P.)

Premessa

L'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che: *"In caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una Relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

La ricognizione straordinaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.161 del 07/11/2017, prevista dall'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., che si riferiva alla situazione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (il 23 settembre 2016), aveva previsto le seguenti azioni di razionalizzazione confermate, poi, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186 del 18/12/2018, n. 121 del 17/12/2019, n. 166 del 24/12/2020, n. 183 del 14/12/2021, rispettivamente di approvazione della:

"Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

"Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

"Revisione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175".

"Razionalizzazione periodica al 31.12.2020 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175".

I suddetti piani di razionalizzazione prevedevano le seguenti azioni:

Scioglimento / liquidazione		Fusione	
Società Ippica di Cagliari	Partecipazione diretta	Tecnomobility	Partecipazione indiretta tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM Spa)
Multiservizi Srl	Partecipazione diretta		

Stato di attuazione

Di seguito si riportano i risultati, alla data del 31 dicembre 2020, delle azioni di razionalizzazione:

Liquidazione	Stato di attuazione
Multiservizi S.r.l.	La procedura di liquidazione si è chiusa in data 5 gennaio 2017. La Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Procedura di liquidazione ancora in corso. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/ 2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La tempistica per il completamento delle operazioni di liquidazione della società dipende da alcuni contenziosi le cui cause legali sono ancora in corso, nonché dal completamento della procedura di fallimento della società Turist S.r.l. in fallimento, nei confronti della quale la Società Ippica vanta un credito di € 190.295,38 ammesso dal Tribunale di Cagliari al passivo della procedura. La procedura di liquidazione, inoltre, appare particolarmente complessa con riferimento al compendio immobiliare di proprietà della società, in relazione alla sua valutazione e agli aspetti di natura fiscale connessi con la destinazione del medesimo compendio in esito alla chiusura della procedura di liquidazione.

Fusione	Stato di attuazione
Tecnomobility S.r.l.	La procedura di fusione per incorporazione si è conclusa. in data 13 dicembre 2016 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.).

Si evidenzia, inoltre, che relativamente al Consorzio Movincom S.c.a.r.l. in liquidazione (partecipato indirettamente dal Comune di Cagliari tramite la Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.), il 26/09/2018 (protocollo n.404796/2018) è stata richiesta alla Camera di Commercio di Milano la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio, cancellazione avvenuta il 14 ottobre 2019.



COMUNE DI CAGLIARI

COMUNE DI CAGLIARI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – Parere n 72

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di novembre, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori

Dott.ssa Maria Laura Vacca	Presidente
Dott. Pietro Oggianu	Componente
Dott. Francesco Picciau	Componente

per il rilascio del parere sul seguente parere: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 25/10/2022.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuto

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 197 del 25.10.2022 comprensiva degli allegati A) e B).

Precisato

- che il provvedimento in oggetto costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
- quanto previsto dal T.U.S.P. ove le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato

- che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute sono direttamente partecipate le seguenti:
 - Abbanoa SpA 6,31%;
 - Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) 67,50%;
 - Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. 34,01% di cui 18,42% tramite CTM S.p.a. che detiene il 27,29 Realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta Cagliari;
 - Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione 69,57;
- che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute sono indirettamente partecipate le seguenti:
 - Parkar S.r.l. 67,50% tramite CTM S.p.a. che ne detiene il 100% Gestione parcheggi ed attività collegate al T.P.L;
 - Città Metropolitana S.c.a.r.l. tramite CTM che detiene il 27,29%;
- che dall'esame ricognitivo riportato nella Relazione tecnica al 31.12.2021 (Allegato A) emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione;
- che nella relazione tecnica (allegato B) sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune;
- che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione e pertanto, come emerge dalla Relazione tecnica, non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;
- che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società.

Visto

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e controlli, Peg e Performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Tutto Ciò Premesso

Il Collegio dei Revisori

Presa visione delle relazioni del responsabile del procedimento contenenti le analisi dell'Assetto complessivo delle Società di cui si detiene partecipazioni dirette o indirette;

Accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2021, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Nell'attestare la corrispondenza della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP;

Esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 25/10/2022 avente ad oggetto ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100.

Il Collegio dei revisori

M.Laura Vacca

Pietro Oggianu

Francesco Picciau



Firmato digitalmente da:

PICCIAU FRANCESCO

Firmato il 23/11/2022 17:54

Seriale Certificato: 1385789

Valido dal 28/04/2022 al 28/04/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA